

PDEL 962 del 19/11/2018



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 901 DEL 21/11/2018

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l'Università degli Studi di Cagliari, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e tirocini nell'ambito delle scuole di specializzazione presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa. Dott. Mariano Cabiddu

Struttura Proponente Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Conto di Costo _____
Direttore della Struttura Proponente Dott. Antonio Solinas	Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Solinas

Estensore: Dott.ssa Graziella Sanna

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas Firma _____

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiaro inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Sì No

Il Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Solinas
Data 19.11.18 Firma _____

Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas
Data 19.11.18 Firma _____

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso
 È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)
coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.
Spesa prevista _____ C.E. n. _____

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna
Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale, n. 378 del 02.11.2016)
Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 21/11/18 Firma _____

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale, n. 393 del 14.11.2016)
Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 21/11/2018 Firma _____

La presente Deliberazione si compone di n. - 9 - pagine, di cui n. - 5 - pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

ILDIRETTORE DELLA S.C.
(Dott. Antonio Solinas)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** l’art. 27 del D.P.R. 11.07.80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;
- VISTO** l’art. 37 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l’attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione;
- VISTO** l’art. 38 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teorico e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;
- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 402/2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 68/2015;
- CONSIDERATO** che la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università degli Studi di Cagliari ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione per l’attivazione di un periodo di formazione per il medico Dott. Mariano Cabiddu, presso l’AOU di Sassari;
- CONSIDERATO** che l’AOU di Sassari, ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione, le proprie strutture, i servizi logistici ed il personale per le esigenze didattiche e formative;
- PRESO ATTO** che dalla stipula della presente convenzione non deriva alcun onere per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

I di stipulare apposita Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l’Università degli Studi di Cagliari, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e tirocini nell’ambito delle scuole di specializzazione presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa, secondo lo schema che si ritiene di approvare, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2 di incaricare i servizi competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C.
(Dott. Antonio Solinas)



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l'Università degli Studi di Cagliari, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e tirocini nell'ambito delle scuole di specializzazione presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa. Dott. Mariano Cabiddu";

DATO ATTO

che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente


Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

1 di stipulare apposita Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l'Università degli Studi di Cagliari, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e tirocini nell'ambito delle scuole di specializzazione presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa, secondo lo schema che si ritiene di approvare, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2 di incaricare i servizi competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)



21/11/2018

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 21/11/2018 per la durata di quindici giorni

Il Direttore della S.C. Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università
(Dott. Antonio Solinas)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

TRA

La **Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari** - d'ora in poi denominata **"Soggetto Promotore"** - con sede legale in Cagliari, Via Università 40, C.F. 80019600925 e P.IVA 00443370929, rappresentata legalmente dal Prof. Gabriele FINCO in qualità di Presidente della Facoltà.

E

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, di seguito denominata AOU di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, n. 10 P. IVA 02268260904 nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio D'Urso, in qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

- a) il D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- b) la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- c) il D.I 402 del 13/06/2017 prevede i requisiti di accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione;
- d) il D.L. 230/95, in particolare l'Art.65, che prevede che per i soggetti esposti a rischio radiologico, l'Azienda Ospitante fornisca i DPI necessari allo svolgimento dell'attività di formazione;
- e) le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Presidente: Prof. Gabriele FINCO

Cittadella Universitaria di Monserrato (CA) • Cap 09042 • Blocco I, P2

tel: (070) 675.3133 • Fax: 070-6753137 • email: presidenzamedicina@unica.it • web: www.unica.it



mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

Art. 2 – Oggetto

È interesse della **Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi di Cagliari**, ottenere che i propri Specializzandi possano completare la loro formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il loro percorso professionale e al di fuori della rete formativa dell'Università degli Studi di Cagliari. A tal fine, l'Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura il medico specialista in formazione, **Dr. Mariano CABIDDU**, nato a Cagliari il 04 marzo 1988 e residente a Selargius (CA), Via Monte Bernina n. 18 – C.F. CBDMRN88C04B354F, con l'obiettivo di soddisfare le sue esigenze formative.

Art. 3 – Durata

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente Convenzione si svolgerà **da Gennaio 2018 ad Agosto 2019**, per una durata complessiva di **mesi 9** (nove). L'attività di tirocinio avrà inizio a seguito del perfezionamento della stipula della presente, che ha validità sino alla fine del periodo di tirocinio ed è eventualmente rinnovabile. Si precisa che il medico in formazione specialistica può svolgere attività formativa fuori rete formativa per un periodo non superiore a 18 mesi complessivi.

Art. 4 – Strutture

L'Ente Ospitante consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari e nelle modalità concordati con il Direttore della struttura

Art. 5 – Programma formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specializzando in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Coordinatore della Scuola di Specializzazione e il Direttore dell'Unità operativa di destinazione, mediante la stesura di un Progetto formativo che viene allegato alla presente. A tal fine, appositi tutor aziendali individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa guideranno il medico in formazione impartendo le



opportune direttive nella partecipazione alle attività mediche dell'Ente Ospitante. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell'Ente Ospitante sulla base del programma formativo personale. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del Progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art. 6 – Natura Giuridica

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione. La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Oneri

La presente **non comporta oneri** a carico delle Parti.

Art. 8 – Monitoraggio e Verifica dell'Attività di Tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è monitorata e verificata dalla **Dr.ssa Alessandra GABRIELI** e dal **Prof. Franco BANDIERA**, tutor aziendali dell'Ente Ospitante. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione dei medici in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.

Art. 9 – Accertamento della Frequenza

L'accertamento della regolare presenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'Ente Ospitante, è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Coordinatore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dal medico in formazione sia dal tutor aziendale assegnato.

Art. 10 – Coperture Assicurative

Il Soggetto Promotore provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi legati alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 – Sorveglianza Sanitaria



Il Soggetto Promotore assolve alle previsioni dell'articolo 46 del decreto Legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria'), per quanto concerne la generica idoneità dei medici in formazione specialistica alle mansioni di tirocinante/assistente in formazione.

Art. 12 – Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente Ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente Ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente Ospitante stesso.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente Ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Art. 13 – Doveri degli Specializzandi

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Medico in formazione specialistica è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
- rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni vigenti presso l'Ente Ospitante;
- frequentare le strutture dell'Ente Ospitante, così come previste nella presente e/o individuate nel progetto formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Art. 14 – Obblighi di Condotta

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.

Art. 15 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio formativo. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità agli obblighi imposti dal Regolamento UE n.



2016/679. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16 – Clausole Finali

Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Per tutto quanto non previsto nella presente, si rinvia alle leggi vigenti in materia. Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Per il Soggetto Promotore
Il Presidente della Facoltà
Prof. Gabriele FINCO

Per l'Ente Ospitante
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Dott. Antonio D'Urso